SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

118° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 23 APRILE 1991

Presidenza del Vice Presidente BRINA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche» **(2267-B)**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 4
FAVILLA *(DC), f.f. relatore alla Commissione* 2
POLLINI *(Com. PDS)* 4
SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 4

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

I lavori hanno inizio alle ore 16,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche» (2267-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche» già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Favilla di riferire sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati in sostituzione del senatore De Cinque oggi assente.

FAVILLA, *f.f. relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge in oggetto è stato parzialmente modificato dalla Camera dei deputati. Senza soffermarmi sulle parti non toccate dalla Camera, e che quindi si intendono confermate, accennerò brevemente alle modifiche da questa introdotte, esponendo il parere del relatore.

L'articolo 1 è stato riscritto, eliminando la delega conferita al Governo, e conseguentemente ristrutturandolo con la introduzione di tre commi, che sostanzialmente riproducono le lettere *a*), *b*) e *c*) del vecchio articolo 1, e di un quarto comma che richiama testualmente il disposto della recente legge n. 218 del 1990 e successivi decreti legislativi nn. 356 e 357 sempre del 1990 in tema di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico.

Risulta altresì modificato il primo comma dell'articolo 3 ed aggiunto un terzo comma che prevede, oltre all'approvazione degli statuti da parte del Ministero del tesoro, quella della Banca d'Italia per gli enti costituiti in forma di società per azioni.

All'articolo 6 è stato modificato il primo comma, eliminando la possibilità per i creditori iscritti di opporsi al rimborso anticipato; tale modifica suscita nel relatore perplessità, non chiarite dalla lettura degli atti della Camera, in quanto non appare equo privare il creditore della possibilità di opporsi, ovviamente con il suffragio della legge, al rimborso anticipato. Se è vero che è sempre facoltà del debitore soddisfare l'obbligazione, è altrettanto vero che per determinate operazioni di credito speciale, la cui provvista viene attuata attraverso operazioni di finanziamento anche estero, l'estinzione anticipata può portare pregiudizio al creditore, cui perciò non può negarsi la facoltà di opporsi.

All'articolo 11, secondo comma, è stato apportato adeguamento alle norme del citato decreto legislativo n. 356 del 1990; è stato soppresso il

terzo comma che disponeva la non applicabilità agli enti di credito fondiario delle norme di cui agli articoli da 2411 a 2420 del codice civile, che governano l'emissione di obbligazioni nelle società per azioni, per cui le stesse tornano ad essere applicabili, ed è stata introdotta una modifica soltanto formale al comma settimo.

L'articolo 12 dispone, sostituendo integralmente il precedente testo, che il Ministro del tesoro può stabilire limiti quantitativi alla raccolta di risparmio mediante emissione di titoli da parte degli enti. Nel testo approvato in precedenza dal Senato era consentita la emissione di obbligazioni fino a trenta volte l'ammontare del capitale (o fondo) e delle riserve, con possibilita di aumento fino a cinquanta volte previa autorizzazione del Ministro del tesoro.

L'articolo 14 sopprime al comma 1 la possibilità di depositare le obbligazioni presso la Banca d'Italia in anticipazioni, probabilmente ritenendo ciò assorbito dai successivi commi.

All'articolo 15 vi è una modificazione soltanto formale: si parla di comma sesto invece che di comma settimo.

All'articolo 16, con la sostituzione del terzo comma, si introduce l'obbligo, per la verità poco comprensibile nelle sue finalità, di pubblicizzare la misura degli interessi di mora nei locali, aperti al pubblico, dell'ente.

L'articolo 17 è stato invece sostanzialmente modificato, ed in modo che dal relatore non sembra plausibile. Infatti, mentre nel testo approvato dal Senato si prevedeva la facoltà per l'ente di ritenere risolto il contratto anche in caso di ritardato pagamento di una sola rata del mutuo, ponendo così una sanzione severa, ma a mio avviso giusta, nei confronti dei mutuatari, e garantendo quindi all'ente la continuità del rientro, la Camera ha disposto che «Il pagamento ritardato oltre i trenta giorni di almeno due rate consecutive ripetuto per ulteriori due volte consente di applicare la condizione risolutiva nel caso di pagamento ritardato oltre i trenta giorni di una sola ulteriore rata». In buona sostanza, occorre il ritardato pagamento di ben sei rate (di norma semestrali, quindi per tre anni) ed ancora di una ulteriore rata (e siamo a sette) per far scattare la clausola risolutiva e consentire all'ente di recuperare integralmente le somme a suo credito. Si consente così una moratoria di tre anni e mezzo, creando ad avviso del relatore notevoli difficoltà nella concessione dei mutui, anche perchè è possibile ipotizzare una non continuità nel ritardo dei pagamenti, il che creerebbe una situazione di morosità endemica, cioè diffusa e ripetuta, con squilibrio di tutto il sistema creditizio.

All'articolo 19, si è trasformata la facoltà per l'ente di consentire la continuazione del mutuo in caso di espropriazione parziale del bene ipotecato in obbligo di continuazione; neppure di questa modifica il relatore riesce a comprendere la *ratio*. Altrettanto va detto per la modifica all'articolo 21, primo comma, che introduce l'obbligo di notifica al debitore della cessione del credito da parte dell'ente.

Una modifica formale è anche quella di cui all'articolo 22 e all'articolo 25, mentre innovativo è l'articolo 26, introdotto dalla Camera, che consente l'estensione dell'attivita da parte degli enti creditizi ad altre forme di credito a medio e lungo termine, sul che è anche possibile convenire, con le dovute autorizzazioni, per le quali

però non sembra applicabile l'istituto del silenzio-assenso previsto nel secondo comma del suddetto articolo 26.

L'articolo 26 del testo approvato dal Senato, che disponeva norme fiscali per tali operazioni, è stato interamente soppresso, richiamandosi la disciplina in materia già disposta dalla legge n. 218 del 1990 e dai conseguenti decreti legislativi nn. 356 e 357 del 1990. Pertanto il relatore propone di approvare il provvedimento nel testo licenziato dalla Camera, salvo il ripristino di quello già approvato dal Senato per quanto riguarda il primo comma dell'articolo 6, il primo comma dell'articolo 17, l'ultimo comma dell'articolo 19 e il terzo comma dell'articolo 27; infatti, sulle modifiche apportate dalla Camera a queste disposizioni ritengo di dissentire, riservandomi comunque di formulare nuove proposte dopo la discussione generale.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

POLLINI. Il relatore non solo ha riferito sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, ma ha anche proposto il ripristino di alcune norme approvate a suo tempo dal Senato. Credo perciò che sia indispensabile riflettere attentamente sulla questione, esaminando in maniera approfondita sia il testo trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento, sia le proposte formulate dal relatore.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo intende appellarsi alla sensibilità dei senatori componenti la Commissione finanze e tesoro affinchè il provvedimento sia definitivamente approvato in tempi brevi.

Al termine della discussione generale mi riservo di fornire i necessari chiarimenti sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati. Debbo però precisare subito che alcune di queste modifiche sono state rese obbligatorie dall'approvazione della cosiddetta «legge Amato», cioè dalla legge n. 218 del 1990, che ha imposto ineludibili problemi di coordinamento.

Inoltre il Governo non ritiene che le altre modifiche presentino le controindicazioni paventate dal relatore. Sul punto specifico comunque ci soffermeremo al termine della discussione generale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, propongo di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

I lavori terminano alle ore 16,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA